



TRIBUNALE DI PESCARA

RITO MONOCRATICO

(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)

Sentenza emessa a seguito di trattazione scritta

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Pescara, GOP **Dott.ssa Michaela Di Cintio**, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile n° [REDACTED] del R.G. dell'anno **2025** vertente

TRA

[REDACTED] nato in [REDACTED] (Codice Fiscale [REDACTED])
residente in [REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv.
[REDACTED] con studio
in [REDACTED], con dichiarata elezione di domicilio digitale presso la casella di posta
elettronica certificata di esso procuratore giudiziale:

RICORRENTE

CONTRO

[REDACTED], residente in [REDACTED]
[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avvocato Lorenzo Morelli (pec avvlorenzomorelli@pec.it / c.f.
[REDACTED], procuratore antistatario, presso il cui studio in Pescara (PE), Viale Pindaro n.



73, elettivamente domiciliata in virtù di procura del 15.9.2025, in calce all'atto di costituzione, ha depositato il presente atto su foglio separato

RESISTENTE

OGGETTO: restituzione somme

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 15-11-2023

IN FATTO E IN DIRITTO

[REDACTED] evocava in giudizio [REDACTED] con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. chiedendo la condanna della medesima al mantenimento del cane [REDACTED] ed al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie.

Si costituiva, quindi, la [REDACTED] con comparsa di costituzione del 12.02.2026, contestando integralmente le ragioni avverse, insistendo per il rigetto della domanda.

Con ordinanza del 25.2.2026, alla parte ricorrente veniva ordinato di avviare il procedimento di negoziazione assistita.

Il presente procedimento giungeva all'odierno giudicante solo in data 28.4.2026 a seguito di delega della Dott.ssa [REDACTED]

Alla successiva udienza del 14.10.2026, svoltasi con modalità a trattazione scritta, nelle note autorizzate, il difensore di parte resistente eccepiva l'improcedibilità della domanda a causa della mancata valida attivazione – e relativo svolgimento - del procedimento di negoziazione assistita per non avere la controparte rispettato le formalità prescritte dalla normativa in tema di negoziazione assistita. In particolare evidenziava che l'art. 4 del D.L. 132/2014 prevedeva quale contenuto obbligatorio dell'invito, la sottoscrizione della parte e la certificazione di autografia della firma a cura del difensore.

L'eccezione sollevata dall'opponente è fondata.

Parte ricorrente non ha dato prova di aver attivato la procedura di negoziazione assistita così rendendosi inadempiente all'ordine impartito dal Giudice all'udienza del 25.2.26.

Invero l'art. 4 del D.L. 132/2014 richiede espressamente che l'invito sia sottoscritto dalla parte e che la firma sia autenticata dall'avvocato che lo formula.

Nel caso di specie, l'invito prodotto in giudizio dall'attore è privo della sottoscrizione dell'assistito.



La mancanza di tale requisito formale impedisce di considerare da [REDACTED] di vista sostanziale [REDACTED] validamente avviata la procedura di negoziazione assistita, con conseguente improcedibilità della domanda giudiziale.

Detto orientamento si pone in linea con la rigorosa giurisprudenza in materia di negoziazione assistita, che richiede il rispetto scrupoloso dei requisiti formali previsti dalla legge per poter considerare adempiuta la condizione di procedibilità; requisiti la cui previsione risponde evidentemente a ragioni di certezza del diritto che non possono essere rimessi alla discrezionalità delle parti.

Appare dunque priva di pregio appare la tesi difensiva attore secondo cui il raggiungimento dello scopo sanerebbe l'omissione (principio semmai applicabile alle notifiche e comunicazione degli atti), in assenza alcuna previsione normativa sul punto.

Pacifica l'invalidità della procedura attivata, va accolta l'eccezione di improcedibilità della domanda.

Il comportamento di parte ricorrente, che non solo non ha avviato la procedura prima del giudizio e che dopo l'invito del giudice, non l'ha formulata nel rispetto dei requisiti di legge, insistendo comunque per la sua validità integra l'ipotesi di una soccombenza totale

Le spese di lite devono essere poste a carico di parte soccombente e si liquidano secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (fase studio, introduttiva e decisione, valori ridotti del 50% per la semplicità della trattazione) in complessivi € 728,00 oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge,

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da [REDACTED] ricorrente, contro [REDACTED], resistente, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:

- Dichiarare l'improcedibilità della domanda ;
- Condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 728,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% RIM FORF oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge,

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Pescara, 26-10-2026

Il Giudice

Dott.ssa Michaela Di Cintio



Sentenza n. [REDACTED] 2026 pubbl. il [REDACTED] 2026
RG n. [REDACTED] 2025
Sentenza n. cronol. [REDACTED] 2026 del [REDACTED] 2026

